



Regione Sicilia



CITTA' DI MILAZZO

7° DIPARTIMENTO Ufficio Tecnico

LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Disciplina generale rapporto contrattuale e preventivo di spesa)

Milazzo, li 16.10.2007

IL TECNICO
Geom. Antonio Franco Calderone

CITTA' DI MILAZZO

7° DIPARTIMENTO Ufficio Tecnico
(art.7 bis legge n. 109/1994)

PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE
reso con provvedimento n. _____ del _____
dell'importo di € 523.869,63

Milazzo, li

IL R.U.P.
Ing. Francesco Di Maio

IL R.U.P.
Ing. Francesco Di Maio

CITTA' DI MILAZZO

7° DIPARTIMENTO Ufficio Tecnico
(Validazione ex art. 47 Dpr 354/1999)

Il progetto dell'importo complessivo di € 523.869,63
ha formato oggetto di validazione con verbale del
_____, cui si fa riferimento.

Milazzo, li

IL R.U.P.
Ing. Francesco Di Maio

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO TECNICO
Ing. Pasqua Lidia Famà

IL DIRIGENTE del DIPARTIMENTO
Arch. Natalia Famà

VISTO:
IL SINDACO
Lorenzo Italiano

I N D I C E

TITOLO I "DISCIPLINA GENERALE RAPPORTO CONTRATTUALE"			
	Articolo	Titolo	Pag.
CAPITOLO PRIMO <i>"Norme generali e contratto."</i>			
	1	Premessa	
	2	Definizioni	
	3	Conoscenza delle norme d' appalto	
	4	Osservanza delle disposizioni legislative vigenti	
	5	Documenti che fanno parte del contratto	
	6	Garanzie e coperture assicurative	
	7	Termine per la stipula del contratto	
	8	Domicilio dell' appaltatore	
	9	Discordanze negli atti di contratto	
	10	Spese	
CAPITOLO SECONDO <i>"Disposizioni generali amministrative per l' esecuzione dei lavori"</i>			
	11	Affidamenti dei lavori	
	12	Subappalto - Noli e Forniture	
	13	Responsabilità dell' appaltatore nella conduzione dell' appalto e dei lavori	
	14	Rappresentante dell' Appaltatore	
	15	Piani di sicurezza	
	16	Assenza piani di sicurezza	
	17	Consegna dei lavori	
	18	Capisaldi di livellazione	
	19	Impianto del cantiere e inizio lavori	
	20	Termine per ultimazione lavori - Penali	
	21	Proroghe	
	22	Premio di accelerazione	
	23	Disciplina nei cantieri - Direttore tecnico	
	24	Opere provvisoriale e mezzi d' opera	
	25	Programmazione dei lavori	
	26	Svolgimento e ordine dei lavori	
	27	Ordini di servizio	
	28	Sospensione e ripresa dei lavori	
	29	Variazioni al progetto - Nuovi prezzi	
	30	Eventuali indagini e rilievi in corso d' opera - Calcolazioni	
	31	Impianti tecnologici	
	32	Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche	
	33	Rinvenimenti - Proprietà degli oggetti ritrovati	
	34	Proprietà dei materiali di demolizione	
	35	Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali	
	36	Provvista dei materiali e sostituzioni luoghi di provenienza	
	37	Campionature e analisi dei materiali	
	38	Difetti di costruzione rilevati in corso d' opera	
	39	Danni di forza maggiore	
	40	Sinistri alle persone e danni alle proprietà	
	41	Ulteriori lavori - Avvisi ad opponendum	
CAPITOLO TERZO <i>"Tutela dei lavoratori"</i>			
	42	Trattamento e tutela dei lavoratori	

	43	Estensione di responsabilità – Violazione degli obblighi	
	44	Tutela economica dei lavoratori	
CAPITOLO QUARTO <i>“Contabilizzazione – Pagamenti – Riserve”</i>			
	45	Accertamento e misurazione di lavori	
	46	Valutazione materiali approvvigionati in cantiere	
	47	Lavori oggetto di certificazione	
	48	Oneri per l’ accesso alla discarica	
	49	Oneri per la custodia di materiali e suppellettili	
	50	Pagamenti in acconto – conto finale – pagamento del saldo	
	51	Ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo	
	52	Indicazione delle persone che possono riscuotere	
	53	Revisione dei prezzi – Prezzo chiuso	
	54	Cessione di credito	
	55	Riserve	
CAPITOLO QUINTO <i>“Collaudi, manutenzione e consegna opere”</i>			
	56	Collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione	
	57	Collaudi tecnici	
	58	Verificazione, difetti e mancanze nell’ esecuzione	
	59	Manutenzione delle opere fino al collaudo	
	60	Riconsegna dei lavori o delle opere	
	61	Riconsegna provvisoria delle opere	
CAPITOLO SESTO <i>“Disposizioni diverse e controversie”</i>			
	62	Disposizioni diverse e particolari	
	63	Costituzione in mora	
	64	Definizione delle contestazioni e controversie	
	65	Risoluzione e recesso del contratto	
	66	Risoluzione del contratto	
	67	Recesso del contratto	
TITOLO II “DISCIPLINA SPECIFICA per l’ APPALTO”			
CAPITOLO A <i>“Oggetto e descrizione dei lavori – Ammontare dell’ appalto- Condizioni specifiche dell’ appalto”</i>			
	68	Oggetto dell’ appalto	
	69	Ammontare dell’ appalto	
	70	Designazione sommaria delle opere	
	71	Elenco elaborati di progetto	
	72	Qualificazione dei concorrenti	
	73	Aliquote spese generali ed utile dell’ Appaltatore	
	74	Prezzi di elenco: Portata e generalità	
	75	Valutazione lavori a misura e a corpo	
	76	Valutazione lavori in economia	
	77	Variatione alle opere progettate – Eccezioni dell’ Appaltatore	
	78	Tempo utile per l’ esecuzione dell’ appalto	
	79	Accatastamento e altri oneri	
	80	Polizze assicurative e garanzie	
	81	Anticipazioni	
	82	Premio di accelerazione	
	83	Pagamento oneri per la sicurezza	
	84	Rate di acconto – fatturazione	
	85	Importo penali	
	86	Tracciamento	

TITOLO I “DISCIPLINA GENERALE RAPPORTO CONTRATTUALE”

- **Capitolo Primo** *“Norme generali e contratto”*
- **Capitolo Secondo** *“Disposizioni generali amministrative per l’esecuzione dei lavori”*
- **Capitolo Terzo** *“Tutela dei lavoratori”*
- **Capitolo Quarto** *“Contabilizzazione - Pagamenti - Riserve”*
- **Capitolo Quinto** *“Collaudi, manutenzione e consegna opere”*
- **Capitolo Sesto** *“Disposizioni diverse e controversie”*

CAPITOLO PRIMO - "Norme generali e contratto"

ARTICOLO 1

Premessa

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) è redatto in conformità al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Milazzo, che dell'opera è la Stazione Appaltante.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CSA che disciplina le regole generali del rapporto contrattuale, le prescrizioni tecniche (Capitolati speciali prescritzionali) relative alle lavorazioni oggetto dell'appalto contenute in autonomi elaborati.

ARTICOLO 2

Definizioni

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa alla quale è stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" il Comune di Milazzo; con "D.L." il Direttore dei lavori o l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante; con *Capitolato prescritzionale* o con *prescrizioni tecniche* gli elaborati allegati al progetto contenenti le specifiche tecniche da seguire per le lavorazioni oggetto dell'appalto.

Per "correttivo d'asta" o per "ribasso d'asta" s'intende il ribasso, espresso in percentuale o in importo totale, offerto dall'Appaltatore ed accettato dall'Amministrazione. Il correttivo d'asta è esteso all'intero importo ed a tutti i singoli prezzi elencati per lavori sia a misura sia a corpo, nonché ai noli, ai trasporti ed ai materiali in fornitura, di cui all'elenco al Titolo II.

ARTICOLO 3

Conoscenza delle norme di appalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento di attuazione della Legge 109/94 e successive modificazioni approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'Appaltatore deve presentare, in fase di gara, una dichiarazione attestante, oltre la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, anche di avere esaminato ed accettare gli elaborati progettuali (compreso il computo metrico), di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate, nonché di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.

Egli dovrà inoltre dichiarare di giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La dichiarazione deve anche contenere l'attestazione di avere effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché di avere la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

In modo particolare si ritengono a conoscenza dell'Appaltatore tutti gli oneri,

ricompresi nell'importo totale dei lavori, relativi al mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche esistenti (qualunque sia la loro distanza e la natura dei terreni da attraversare) fino alla totale esecuzione dei lavori, al ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi e degli operai, nonché gli oneri relativi agli adempimenti e obblighi previsti nel Piano di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che i nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile e non esclusa da altre norme del presente Capitolato ovvero che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

ARTICOLO 4

Osservanza delle disposizioni legislative vigenti

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente CSA:

- a) dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Si precisa che il testo di tale norma è quello *recepito in Sicilia con modifiche, integrazioni e sostituzioni dalla legge regionale 2 agosto 2002 n. 7* e successive modifiche di cui alla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7; atto che nel prosieguo verrà indicato solamente come legge 109/94;
- b) dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche;
- c) dalla legge 19 maggio 2003, n. 7;
- d) dalla legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
- e) dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici". Provvedimento che in appresso può essere indicato semplicemente come "Regolamento";
- f) dal Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- g) dal Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294;
- h) dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Atto che nel presente verrà indicato semplicemente come "Capitolato Generale";
- i) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
- j) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- k) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- l) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- m) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 sul lavoro dei disabili;
- n) dalle leggi e dai patti sindacali;
- o) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- p) dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Polizia urbana, dal Regolamento dei contratti, dal Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Milazzo;

- q) dagli articoli del D.Lgs. n. 406/91 non espressamente abrogati dall'articolo 231 del DPR n. 554/1999;
- r) dagli articoli della Legge 20/3/1865 n. 2248, All. F, sulle opere pubbliche, non espressamente abrogati dall'art. 231 del DPR n. 554/1999;
- s) dalle norme regionali non espressamente abrogate dalla legge regionale n. 7/2002;
- t) dalla legge 46/90 in materia di impianti;
- u) dal Testo Unico approvato con DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modificazioni;
- v) dalla Legge 02.02.1974, n. 64 in materia di costruzioni in zone sismiche;
- w) dalla Legge 05.11.1971, n. 1086 relativa alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato;
- x) da tutte le norme e circolari -comunitarie, nazionali e regionali- vigenti nella Regione siciliana in materia di lavori pubblici e di esecuzione di opere, con particolare riferimento alle opere o lavorazioni oggetto dell'appalto;
- y) dalle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNDEL e tutte le disposizioni citate e richiamate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 5

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- ⇒ Verbale delle operazioni del seggio di gara con tutti gli atti nello stesso richiamati;
- ⇒ Provvedimento di aggiudicazione o di presa d'atto dell'aggiudicazione;
- ⇒ Elenco dei Prezzi unitari da analisi (integrativo del prezzario regionale) o i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (per offerte a prezzi unitari);
- ⇒ Prezzario generale per i lavori pubblici nella Regione siciliana utilizzato per la compilazione del computo metrico di progetto;
- ⇒ Capitolato Generale d'Appalto;
- ⇒ Capitolato Speciale d'Appalto, disciplina generale del rapporto contrattuale;
- ⇒ Capitolato Speciale o prescrizionale relativo alle specifiche tecniche;
- ⇒ Elaborati progettuali, il cui elenco è riportato al Titolo II del presente CSA;
- ⇒ Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgvo n. 494/96:
 - il "Piano di sicurezza e coordinamento" predisposto dal Coordinatore per la progettazione, completo delle eventuali proposte integrative presentate dall'Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt.11, 12 e 13 del D.Lgvo n. 494/96;
 - il "Piano operativo di sicurezza" predisposto dall'Appaltatore, come previsto dal dall' art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni;

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

Garanzie e coperture assicurative

Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d'appalto deve essere effettuato secondo le modalità e per gli importi e per le percentuali specificati ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 30 della L. 109/94.

Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro il deposito non è dovuto.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite, la garanzia dovrà essere aumentata di 0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 1 (uno) punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e viene restituita all'Appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le disposizioni in materia sono disciplinate dall'art. 30 della legge 109/94 e successive modificazioni e dall'art.101 del regolamento di attuazione della stessa Legge.

La cauzione definitiva deve essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82 n. 348, esclusivamente mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59 n. 449.

La fidejussione, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 30 della legge 109/94 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale il fidejussore s'impegna a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione

dei lavori.

Secondo quanto disposto dal comma 11-quater dell'art.8 della Legge 109/94 e successive modificazioni, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie Uni En Iso 9000.

Garanzia adempimenti previdenziali-assistenziali-assicurativi dei dipendenti

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la Cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

Garanzia pagamento rata di saldo

L'Appaltatore, prima del pagamento della rata di saldo, deve presentare all'Amministrazione una fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dall'art. 102 del Regolamento di attuazione di cui al DDPR n. 554/1999.

La fidejussione dovrà avere le stesse caratteristiche riportate nella stessa norma.

Polizza assicurativa CAR (Construction All Risk)

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa "All risk", specifica per l'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione appaltante dai rischi di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso d'esecuzione dei lavori, e che copra anche la responsabilità civile per danni verso terzi.

La relativa polizza deve essere preventivamente accettata dall'Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.

La copertura assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori, deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i massimali si rimanda al Titolo II.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare, ai sensi dell'art. 103 -comma 5- del DPR n. 554/1999, l'inefficacia della garanzia.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Si precisa che in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 13 della legge 109/94 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art. 108 del regolamento, tutte le garanzie di cui sopra dovranno essere presentati, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 13 comma 2, e con responsabilità pro quota nel caso di cui all'art. 13, comma 3, della legge 109/94.

ARTICOLO 7

Termine per la stipula del contratto

Il contratto di appalto deve essere stipulato nel termine fissato dal Comune nella lettera con la quale viene data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e, comunque, entro il termine massimo fissato dall'articolo 109, comma primo, del DPR n. 554/1999.

Di norma la firma del contratto d'appalto e la consegna dei documenti necessari alla stipulazione dello stesso deve avvenire entro il termine massimo di 40 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, appalto concorso o altra procedura ad evidenza pubblica ed entro il termine di 25 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

L'Appaltatore verrà convocato per la stipula entro il termine di 20 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, appalto concorso o altra procedura ad evidenza pubblica ed entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

In difetto, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza e fisserà un nuovo termine comunque non superiore a dieci giorni consecutivi.

Decorso infruttuosamente anche tale termine la Stazione appaltante può procedere all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento e a stipulare il contratto con il secondo classificato.

Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento, non si può procedere alla stipula del contratto in assenza del verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice che dia atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Nel contratto deve essere dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca, tra l'altro, la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- *Comunicazione* prevista ai sensi dell'art 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 ove l'Impresa aggiudicataria risulta costituita in forma societaria;
- *Modulo GAP*;
- *Documentazione antimafia, GAP e composizione societaria* nel caso l'Appaltatore risulti un consorzio ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 10 della Legge 109/94;
- *Certificato* della CCIAA, Registro imprese, in corso di validità, completo delle annotazioni di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- *Certificazione* prevista dall'articolo 2 della legge 22.11.2002, n. 266 e successive modifiche e integrazioni rilasciata da Inps, Inail e Cassa edile;
- *Piani di sicurezza* con le precisazioni di cui all'articolo 15;
- *Dichiarazione* attestante che nel Consorzio esistono / non esistono imprese associate detenenti una partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- *Garanzie e coperture assicurative* di cui all'articolo 6;
- *Documentazione antimafia* in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- *Dichiarazione* indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

Ad avvenuta stipulazione, la Stazione appaltante provvederà alla registrazione

dell'atto presso l'Ufficio delle entrate di Milazzo, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Il contratto è immediatamente esecutivo.

ARTICOLO 8

Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore, per tutti gli effetti del contratto, elegge domicilio in Milazzo, presso la sua sede legale o presso il suo domicilio. Ove l'Impresa ha sede in altro Comune è sempre necessario eleggere domicilio nel Comune di Milazzo anche presso la Sede municipale.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento secondo le modalità indicate nell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto.

Le intimazioni degli atti giudiziari debbono essere effettuate a mezzo di Ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi a mezzo di agenti del Comune o di qualunque altro dipendente della Stazione appaltante o anche a mezzo di raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma o con fax, presso il domicilio eletto o, in assenza, presso la sede legale dell'Impresa.

ARTICOLO 9

Discordanze negli atti di contratto

Se in uno stesso atto dovessero emergere disposizioni tra di loro discordanti, l'Appaltatore ne farà pronta segnalazione scritta al Comune per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso in cui le discordanze dovessero riguardare aspetti grafici, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Dovrà, comunque, ritenersi non applicabile la disposizione che contrasta o che collima in minor misura con il contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Ove gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa indicazione, al Direttore dei lavori.

ARTICOLO 10

Spese

Sono a carico dell'Appaltatore:

- ✎ Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- ✎ I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- ✎ Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

- ↵ Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui all'articolo 6.
- ↵ Le spese per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- ↵ Tutti gli oneri accessori per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo (da prevedersi anche in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 28 della Legge 109/94), quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, ecc., e più in generale quant'altro riportato dall'art. 37, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
- ↵ Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero necessari.
- ↵ Le spese per gli eventuali sezionamenti delle linee A.T.C., quando i lavori interferiscono con queste.
- ↵ Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
- ↵ Il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'usabilità da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.
- ↵ La corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
- ↵ L'onere, qualora necessari, per il pagamento della pratica relativa al primo collaudo degli apparecchi di sollevamento, dei recipienti a pressione e degli impianti di riscaldamento.
- ↵ Le eventuali anticipazioni contrattuali da versare agli enti esercenti (Enel, Telecom, ecc.) al fine di attivare le relative utenze.
- ↵ Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura DOCFA, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
- ↵ Le spese per l'allontanamento (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (decreto Ronchi), salvo quanto diversamente disciplinato.
- ↵ Le spese relative a quant'altro previsto dall'articolo 62 del presente Capitolato.
Sono a carico dell'Amministrazione:
 - L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
 - Le spese e la tassa per eventuale occupazione del suolo pubblico comunale.

CAPITOLO SECONDO - "Disposizioni generali amministrative per l'esecuzione dei lavori"

ARTICOLO 11

Affidamento dei lavori

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico ovvero nella lettera d'invito.

ARTICOLO 12

Subappalto - Noli e Forniture

Resta espressamente stabilito che al subappalto, al nolo a caldo, al nolo a freddo, alla fornitura di beni o di servizi si applicano in Sicilia le disposizioni di cui **all'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.**

Qualora l'impresa intende avvalersi di subappalti e di noli deve produrre in sede di gara apposita e specifica dichiarazione. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego all'autorizzazione.

L'affidamento in subappalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, può avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo o a nolo;
2. che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni, al deposito del contratto presso la Stazione appaltante;
3. che, al momento del deposito presso la Stazione appaltante del contratto, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto 4;
4. che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia qualificato, se italiano o straniero non appartenente ad uno stato membro della U.E., ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, per le categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero, se appartenente ad uno Stato membro della U.E., sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa dello Stato di appartenenza in materia di qualificazione delle imprese;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo o del titolare del contratto di nolo o di fornitura, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

L'autorizzazione, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, può essere negata anche nel caso in cui l'Amministrazione ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. **E' rilevante** ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi e noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giuste le precisazioni di cui al comma 10 dell'art. 18 della Legge n. 55/90, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere subappaltate, ad eccezione delle tipologie di cui all'art. 72, comma 4, lettere c), d), l), del Regolamento.

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'affidatario del cottimo.

E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione

del contratto.

L'impresa ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, così come disposto dal comma 4 dell'art. 18 della Legge n. 55/90.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, deve trasmettere all'Amministrazione la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici, e successivamente rimettere periodicamente (con la frequenza richiesta dalla D.L.), e comunque in occasione di ogni SAL, copia dei relativi versamenti.

L'Appaltatore, nel caso di utilizzazione di subappalto, di noli a caldo o di contratti simili, ha l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'Amministrazione comunale apposita domanda corredata da:

- a) dalla dichiarazione sulla lavorazione oggetto del subappalto, della fornitura o del nolo e relativo importo;
- b) dall'attestazione che l'impresa affidataria del subappalto è qualificata ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, per categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo ovvero, se appartenente ad uno Stato membro della U.E., è in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa dello Stato di appartenenza in materia di qualificazione delle imprese. In presenza di impianti di cui all'art.1 della legge 46/90, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima;
- c) dalla dichiarazione che l'impresa aggiudicataria praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%;
- d) l'insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile (società controllate e società collegate) con l'impresa affidataria del subappalto;
- e) dalla documentazione per richiedere la certificazione antimafia al Prefetto competente, per importi superiori al limite previsto dalla vigente normativa;
- f) dallo schema del contratto.

ARTICOLO 13

Responsabilità dell'appaltatore nella conduzione dell'appalto e dei lavori

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere previste nell'appalto alle migliori regole d'arte, della rispondenza delle stesse a tutte le condizioni contrattuali (disegni, computo metrico, analisi, capitolato, etc.), del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e di sorveglianza, l'approvazione dei tipi e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela del Comune e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile .

ARTICOLO 14

Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori è tenuto, a norma dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, a conferire mandato con

rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Il mandato, che deve essere conferito mediante atto pubblico, va depositato presso la Stazione appaltante che provvede a darne comunicazione alla direzione lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione appaltante, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all' Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 15

Piano per la sicurezza

A) Casi esclusi dall'ambito del D. Lgs. 494/96.

Rientrando la fattispecie nei casi di esclusione dall'applicazione del D. Lgs. n. 494/96 e secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, della legge 19/3/1990 n. 55 e dall'art. 31 della legge 11.02.1994 n. 109, l'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione appaltante prima della consegna dei lavori il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano deve essere presentato da tutte le Imprese che partecipano all'esecuzione dell'opera per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria).

Il coordinamento del piano spetta all'impresa mandataria quando l'Appaltatore è un raggruppamento di imprese. E' altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.

Il piano è redatto a cura del soggetto cui è stato affidato l'appalto, e deve essere sottoscritto, oltre che dal progettista del piano medesimo, anche dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e dal direttore del cantiere. Lo stesso e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente Unità Sanitaria Locale, che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.

Il piano di sicurezza verrà inoltre consegnato anche alla direzione lavori che lo verificherà prima dell'inizio dei lavori stessi.

Gli obblighi di cui sopra riguardano tutti i cantieri di opere pubbliche indipendentemente dalla loro dimensione.

Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) l'identificazione dell'impresa e dei responsabili della sicurezza;
- b) la descrizione dei lavori per singole fase;
- c) l'organizzazione del cantiere;
- d) i processi di costruzione;
- e) le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione dell'opera;
- f) le modalità operative;
- g) le misure di protezione collettive e individuali.

Qualora vi siano opere scorporate valgono le norme qui sopra elencate, con l'impegno da parte delle imprese a coordinare i propri interventi.

Il piano di sicurezza come sopra richiesto, bollato ai sensi di legge, forma parte integrante del contratto di appalto; non sarà possibile stipulare il contratto di appalto in assenza del piano di sicurezza.

Gli eventuali oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta; l'eventuale relativo importo verrà pagato ad ogni stato

di avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni al piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

B) Casi rientranti nell'ambito del D. Lgs. n. 494/96

Nei casi rientranti nell'ambito di applicazioni del D. Lgs. n. 494/96 e secondo quanto prescritto dall'art. 31 della Legge n. 109/94, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare al Responsabile del procedimento, oltre quanto previsto alla precedente lettera A):

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento predisposti dalla Stazione appaltante;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposti dal Comune.

Il piano di sicurezza e coordinamento predisposti dalla Stazione appaltante nonché il piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore, bollati ai sensi di legge, formano parte integrante del contratto di appalto.

In loro assenza non sarà possibile stipulare il contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta. Il relativo importo verrà pagato ad ogni stato di avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

Durante la fase di realizzazione dell'opera:

- il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori all'impresa vincitrice, designerà, ove non fatto prima della gara, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti previsti all'art. 10 o in via transitoria all'art. 19 dello stesso D. Lgs. n. 494/96 che, durante l'esecuzione dell'opera, deve provvedere ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza sopra indicati e predisposti dal coordinatore per la progettazione, adeguandone il contenuto in relazione all'evoluzione dei lavori ed informando formalmente e tempestivamente di ciò l'impresa esecutrice. Egli deve inoltre provvedere ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i diversi datori di lavoro presenti in cantiere, compresi i lavoratori autonomi. In caso di gravi inosservanza delle norme di prevenzione, propone al committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; in caso di pericolo grave imminente può autonomamente sospendere le singole lavorazioni, fino alla comunicazione scritta da parte dell'impresa sugli avvenuti adeguamenti.
- L'impresa aggiudicataria deve sottoscrivere, facendolo proprio e gestendolo, il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione, adempiendo così agli obblighi previsti dall'art. 4, commi 1, 2 e 7 ed all'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2 del D. Lgs. n. 626/94. L'Impresa può, inoltre, sottoporre al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione e migliorie ai piani soprascritti laddove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base alla propria conoscenza ed esperienza. Tali integrazioni e migliorie si intendono accettate solo dopo l'approvazione formale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In nessun caso le integrazioni e le migliorie possono giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'impresa dovrà inoltre redigere un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare dei piani predisposti dal committente.

Il datore di lavoro dell'Impresa esecutrice deve comunque osservare tutte le misure di tutela previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94 ed in particolare è chiamato a curare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizione di ordine e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti definendo vie e zone di spostamento di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, in particolare quando si tratta di materie sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione delle evoluzioni del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Lo stesso datore di lavoro dell'impresa esecutrice è inoltre obbligato:

- 1) ad adottare le misure di tutela in conformità alle prescrizioni dell'allegato IV del D. Lgs. n. 494/94;
- 2) a curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se del caso, con il committente o il responsabile dei lavori;
- 3) a curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 rimane comunque l'obbligo per ciascun datore di lavoro, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto, della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai Titoli III, IV, V, VI, VII e VIII del decreto stesso.

ARTICOLO 16

Assenza piano di sicurezza

Ove la Stazione appaltante, pur risultando obbligata alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, non abbia provveduto all'adempimento prima dell'affidamento dei lavori, l'Appaltatore, anche in deroga a qualunque norma vigente in materia, ha l'onere della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni oltre, ovviamente, a quanto prescritto sotto la lettera B) del precedente articolo 15.

ARTICOLO 17

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è disposta dal responsabile unico del procedimento e deve avere luogo improrogabilmente, come prescritto dall'articolo 129 del Regolamento approvato con DPR n. 554/1999, entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

La consegna medesima deve essere effettuata nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli da 129 a 132 del citato Regolamento.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori subito dopo posto in essere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, e quindi prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvederà alla stesura di un "*Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge*", previa consegna all'Amministrazione delle cauzioni e garanzie assicurative e fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna gli verrà assegnato dal Responsabile del procedimento un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale la Stazione appaltante può procedere alla rescissione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori, oltre agli atti, documenti, deleghe, procure, etc. (responsabile cantiere, rappresentante tecnico, incaricati a vario titolo per la sicurezza, recapiti, etc. etc.) richieste dalla vigenti norme e dal presente Capitolato l' Appalto l' Appaltatore deve consegnare al Responsabile del procedimento copia delle comunicazioni di nuovo cantiere inviate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc.), all' INAIL e alla competente Cassa Edile, se già effettuati. Diversamente deve provvedere all'adempimento nei successivi dieci giorni.

La consegna dei lavori deve intendersi riferita all'intero appalto. Infatti, per l'esecuzione dei singoli interventi, delle forniture di quant'altro annesso e connesso all'oggetto dell'appalto si procederà con singoli ordini di volta in volta impartiti dal direttore dei lavori.

Questi devono essere redatti in duplice esemplare e devono indicare i lavori da eseguire, il tempo utile assegnato all'appaltatore per l'inizio e per l'esecuzione e quant'altro necessario per la buona esecuzione dell'intervento.

Uno degli esemplari dell'atto di cui sopra deve essere firmata dall'appaltatore o dal suo legale rappresentante o direttore tecnico in segno di ricevuta e conservato agli atti del Comune.

Agli ordini anzidetti possono essere allegati computi, schizzi, ecct.

Nel corso di esecuzione dell'intervento ordinato la D.L. ha facoltà di disporre altro ulteriore ordine nel caso di opere ritenute urgenti ed indifferibili.

Il *programma esecutivo* dei lavori che l'Appaltatore è tenuto a presentare ai sensi del comma 10 dell'articolo 45 del DPR n. 554/1999 deve essere allegato al verbale di consegna dei lavori. Nello stesso l' Appaltatore, anche a modifica del cronoprogramma di progetto, deve indicare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 18

Capisaldi di livellazione

In sede di consegna, anche parziale, dei lavori unitamente agli elaborati di progetto la D.L. fornirà all' Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui lo stesso si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà

essere effettuata con tempestività in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate al Direttore dei lavori eventuali difformità riscontrate.

ARTICOLO 19

Impianto del cantiere e inizio lavori

L' Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di consegna, anche parziale, dei lavori e dare concreto inizio nei successivi dieci giorni naturali e consecutivi.

I successivi cantieri o interventi dovranno avere concreto inizio entro il termine assegnato dal direttore dei lavori con l'ordine di servizio di cui al comma 5 dell'art. 17.

Per ogni giorno successivo al termine di cui sopra senza che si sia dato effettivo e concreto inizio ai lavori sarà applicata una penale giornaliera nell'importo indicato al Titolo II.

Ove il ritardo dovesse protrarsi, senza giustificato motivo, oltre i 10 (*dieci*) giorni dalla consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 20

Termine per ultimazione lavori - Penali

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo II, si intende valutato in giorni naturali successivi, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna. In detto periodo s'intende compreso il tempo necessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio.

Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito "verbale" redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia maggior tempo impiegato.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate, nel rispetto dell'art. 117 del DPR n. 554/1999 e dell'art. 22 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, le penali indicate esplicitamente al Titolo II, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma 2 e 4 vanno applicati ai singoli interventi disposti dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 21

Proroghe

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 26 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

La richiesta può essere concessa una sola volta per ogni singolo intervento per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'Appaltatore, inoltrata almeno cinque

prima della prevista scadenza.

L'accoglimento o il diniego della istanza è di competenza del responsabile del procedimento che vi provvede, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel corso dell'appalto possono essere concesse non più di cinque proroghe.

ARTICOLO 22

Premio di accelerazione

- o m i s s i s -

ARTICOLO 23

Disciplina nei cantieri - Direttore tecnico

L'Appaltatore deve mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e a fare osservare ai propri agenti, operai e dirigenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'Appaltatore, tramite il direttore del cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato e dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Il predetto tecnico, ove non fosse dipendente stabile dell'Appaltatore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

In presenza di appalto affidato ad Associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore del cantiere, dei dirigenti, degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei predetti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 24

Opere provvisoriale e mezzi d'opera

Tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori, impalcature, armature, centinature, puntellature, etc. devono essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse che delle opere ad esse relative, e comunque nel pieno rispetto del Piano di sicurezza approntato dal Coordinatore per la progettazione.

Ove le predette opere dovessero risultare particolarmente impegnative, l'Appaltatore deve inoltre predisporre apposito progetto esecutivo, accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori.

Resta, comunque, stabilito che l'Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere.

Quanto sopra è applicabile anche ai macchinari ed ai mezzi d'opera.

ARTICOLO 25

Programma dei lavori

L' Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal direttore dei lavori in sede di ordinari di servizio, deve presentare all'Amministrazione un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi lavorative con l'indicazione dell'importo per tutti i singoli interventi per i quali il direttore dei lavori ha assegnato più di 15 giorni per il loro completamento.

Tale programma, a cui l' Appaltatore **resta vincolato**, deve essere sottoposto all'Amministrazione e alla D.L. entro 3 giorni dall'ordine di servizio.

L' Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d' opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.

ARTICOLO 26

Svolgimento e ordine dei lavori

L' Appaltatore, in linea generale, ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché -a giudizio della Direzione Lavori e del Responsabile del procedimento- ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune.

L' Amministrazione, tuttavia, si riserva il diritto di stabilire, anche in deroga al programma di cui sopra o al cronoprogramma, la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l' Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

In questo caso la disposizione della Stazione appaltante o del responsabile del procedimento costituirà variante al programma dei lavori.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all' Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Ove consentito dagli accordi sindacali, l' Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l' Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

ARTICOLO 27

Ordini di servizio

Tutte le disposizioni del responsabile del procedimento verso il direttore dei lavori e del direttore dei lavori all' Appaltatore sono impartite con "ordine di servizio".

Ciascun ordine di servizio deve essere immediatamente registrato sul *giornale dei lavori* come prescritto dal terzo comma dell'articolo 157 del DPR n. 554/1999 e tempestivamente comunicato al responsabile del procedimento affinché abbia una migliore visione dell'andamento dei lavori.

L'ordine di servizio va comunicato personalmente e direttamente all' Appaltatore che ne deve rilasciare ricevuta per *avvenuta conoscenza e consegna*. L'

Appaltatore al momento della consegna ha diritto di formulare sullo stesso ordine di servizio le sue osservazioni o rilievi.

Nel caso in cui l'Appaltatore non conduce personalmente i lavori, l'ordine di servizio va consegnato alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori munita di mandato di rappresentanza e di cui all'articolo 14 del presente Capitolato ovvero al direttore tecnico di cantiere di cui all' articolo 23.

Nelle ipotesi di assenza dal cantiere dell'appaltatore o del rappresentante di cui sopra o anche nei casi di rifiuto alla firma, gli ordini di servizi possono essere validamente consegnati mediante trasmissione a mezzo fax o telegramma o raccomandata al domicilio eletto in contratto come da articolo 8.

Ai fine della ricezione dei normali ordini di cui all'articolo 17 comma 5 l'appaltatore o la persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori o il Direttore tecnico è obbligato a presentarsi settimanalmente nelle ore all'uopo indicate presso l'ufficio della D.L: per ritirare gli eventuali ordini e disposizioni.

In aderenza a quanto disposto dall'articolo 85 si precisa che qualora agli ordini di esecuzione dei singoli interventi impartiti dalla D.L. non venisse dato esecuzione entro le successive 24 ore, il D.L. contesterà l'inadempienza con apposito atto scritto da notificare tempestivamente all'appaltatore, previa applicazione in contabilità della penale giornaliera già fissata in euro 105,00, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per danni causati a terzi in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori.

Se anche con questo provvedimento, gli ordini emanati non dovessero trovare attuazione entro i successivi cinque giorni lavorativi, il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, con tutte le conseguenze di legge, senza l'ulteriori contestazioni, diffide, ecct.

ARTICOLO 28

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali o cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze speciali impediscono in via temporanea che i lavori procedono utilmente a regola d'arte, il D.L. previa indicazione delle relative ragioni ne dispone la sospensione orinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Fuori dai casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato generale.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di custodia, manutenzione, ect. del cantiere e delle opere già eseguite. Inoltre saranno a carico dell'appaltatore gli oneri specificati all'art. 62 del presente capitolato e quelli previsti dal CGA e dal regolamento.

L'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall' Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale.

L' Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

E' comunque applicabile per quanto disposto dall'art. 133 del Capitolato Generale d'Appalto.

ARTICOLO 29

Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire lavorazioni o impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art.136 del DPR n. 554/1999, si valutano ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia possibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore ed approvati secondo quanto disposto dall'art. 136 del DPR 554/1999.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal DPR n. 554/1999, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 30

Eventuali indagini e rilievi in corso d'opera - Calcolazioni

Ove nel corso dei lavori si dovessero presentare sorprese geologiche o dovessero insorgere fondati motivi che la natura del terreno non corrisponda in tutto o in parte a quella descritta nella relazione geologica allegata al progetto esecutivo, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le *indagini geognostiche suppletive* e gli studi di portata che eventualmente si dovessero rendere necessari per la verifica delle soluzioni strutturali di progetto e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, nonché per accertare la presenza di eventuali discontinuità ed i livelli di acqua.

Le indagini ed i rilievi anzidetti saranno sviluppati con ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni dei manufatti, dei carichi da questi esercitati e dalla consistenza dei terreni di fondazione.

Ad indagini, prove e rilievi ultimati, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Direzione Lavori e al Responsabile del procedimento una esauriente relazione corredata da tutta la documentazione tecnica atta a fornire un quadro sufficientemente chiaro di tutte le caratteristiche generali e particolari del terreno di impianto.

La relazione sarà firmata da un geologo abilitato e dall'Appaltatore.

Nel caso in cui i risultati delle indagini dovessero suggerire la verifica della calcolazione delle strutture, con la conseguente redazione della progettazione esecutiva, la stessa resta a totale carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 31

Impianti tecnologici

Tutti gli impianti da installare nelle opere in appalto dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in conformità degli esecutivi allegati al progetto e, comunque, nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente per i diversi settori di intervento.

Ove non presente tra gli elaborati progettuali, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla *progettazione esecutiva* -con la relativa calcolazione se dovuta- di tutti gli impianti, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, collaudi, licenze, autorizzazioni, nulla-osta, etc. che al riguardo fossero prescritti o richiesti. Il tutto fermo restando l'approvazione del progetto da parte del responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori e il progettista, se del caso.

Per quanto attiene, in particolare, gli impianti normati dalla legge n. 46/1990, l'Appaltatore è tenuto a produrre alla Direzione lavori, per ogni singolo impianto, la certificazione di avvenuta esecuzione alla regola d'arte prevista dalla stessa legge n. 46/1990 nonché le attestazioni, dichiarazioni, etc. comunque previste dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà predisporre nelle murature tutti i necessari fori, incavi, etc. per il passaggio di tubi e canalizzazioni di qualsiasi genere, e ciò anche nel caso che gli impianti, in tutto od in parte, fossero scorporati o affidati ad altre ditte. In questi casi l'Appaltatore dovrà chiedere per iscritto tempestivamente alla direzione lavori l'ubicazione di ogni passaggio ed alloggiamento restando obbligato, in difetto, oltre che ad effettuare in ogni caso tali lavori, a provvedere a propria cura e spese alla riparazione di tutti i danni che da tale negligenza potessero derivare.

ARTICOLO 32

Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare pregio e/o interesse storico, l'Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta della Stazione appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Amministrazione e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della Stazione appaltante.

Ove i lavori devono eseguirsi in zona sottoposta a vincolo archeologico e fosse necessario eseguire scavi di sbancamento, l'Appaltatore è tenuto, lo stesso giorno della formale consegna, a comunicare anche telegraficamente alla Soprintendenza per i beni archeologici la data di effettivo inizio degli scavi.

In presenza di rinvenimenti archeologici i lavori di sbancamento devono essere portati avanti sotto la sorveglianza del personale della Soprintendenza.

ARTICOLO 33

Rinvenimenti - Proprietà degli oggetti ritrovati

La Stazione appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori o nelle aree di intervento o nella sede dei cantieri.

Dell'eventuale rinvenimento dovrà essere dato immediato avviso alla direzione lavori, al Responsabile del procedimento ed alla Stazione appaltante per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non ha diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore medesimo non potrà in ogni caso, senza ordine scritto, rimuovere od alterare l'oggetto del rinvenimento e dovrà immediatamente sospendere i lavori nel luogo interessato.

Ove necessario, tale disposizione potrà essere formalizzata dal direttore dei lavori rientrando tra le cause di forma maggiore previste dall'art. 24, comma 1, del Capitolato

generale.

ARTICOLO 34

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano, in linea generale, in proprietà del Comune o da chi ne ha titolo.

L' Appaltatore, fatta eccezione per i materiali risultanti di nessuna utilità per il Comune o di chi ne ha titolo e quindi allontanati a discarica, deve trasportarli e regolarmente accatastarli senza alcun onere aggiuntivo nel luogo stabilito dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relativi.

ARTICOLO 35

Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel *Capitolato prestazionale* relativo alla specifica lavorazione e negli atti progettuali ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l' accettazione del direttore lavori o, in caso di controversia, del responsabile del procedimento.

L' accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto. In tal caso l' Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l' Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l' Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell' Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d' ufficio.

Anche dopo l' accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell' Appaltatore, restano fermi i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L' Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti nel progetto. Se invece sia ammesso dal direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero eseguita una mediocre lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può essere autorizzato dal responsabile del procedimento ad applicare una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, salve le determinazioni definitive in sede di collaudo.

ARTICOLO 36

Provvista dei materiali e sostituzione luoghi di provenienza

L' Appaltatore deve prelevare i materiali necessari per la realizzazione dei lavori dove meglio crede purchè essi abbiano i requisiti prescritti e descritti negli atti progettuali, salvo che negli stessi non siano espressamente indicati e determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all' Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e

ripristino dei luoghi.

Il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento, può prescrivere un luogo di provenienza dei materiali anche in difformità da quanto specificatamente previsto dalle previsioni progettuali, fatta salva la procedura per il concordamento dei nuovi prezzi in tutti i casi in cui il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattualmente convenuto.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l' Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l' espressa approvazione del responsabile del procedimento.

In tale ipotesi è applicabile il secondo comma.

ARTICOLO 37

Campionature e analisi dei materiali

Fatto salvo quanto disposto nel Capitolato speciale contenente le prescrizioni tecniche (*Capitolato prestazionale*) relativo alle singole lavorazioni, si prescrive che l' Appaltatore è tenuto a presentare e fornire in cantiere al direttore dei lavori non meno di due campionature per ogni materiale e/o componenti previsti in progetto subito dopo l' avvio dei lavori e comunque almeno 60 giorni prima della messa in opera della relativa lavorazione al fine di consentire la verifica, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, forma, dimensioni e qualità dei materiali anche alla luce della loro successiva manutenzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dal direttore dei lavori o dall' organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico progettuale.

Il direttore dei lavori o l' organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l' idoneità dei materiali o dei componenti.

In quest' ultima ipotesi le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.

Per ulteriori ed eventuali prove ed analisi di approfondimento il direttore dei lavori deve provvedere, previa autorizzazione del titolare del potere di spesa, a carico delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico di progetto.

Tutte le analisi e prove di laboratorio debbono essere effettuate presso laboratori autorizzati; il prelievo dei campioni deve avvenire previa redazione di apposito verbale in contraddittorio con l' Appaltatore o con il direttore tecnico di cantiere. La certificazione effettuata dal laboratorio deve tassativamente fare espresso riferimento al verbale di prelievo.

L' Appaltatore, all'atto di ultimazione dei lavori, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante alcuni modesti quantitativi di materiali di finitura indicati dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento (*quali pavimenti, battiscopa, maniglie di porte e finestre, ecc.*) che per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.

ARTICOLO 38

Difetti di costruzione rilevati in corso d'opera

L' Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori verifica ed accerta quali eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l' Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento. Questi assume la decisione sulla base delle indicazioni rese dal direttore dei lavori con apposita relazione e dopo avere avuta cognizione delle contestazioni dell' Appaltatore.

Qualora l' Appaltatore non provvede all'eventuale ordine di rimessa in pristino del responsabile del procedimento si procede d'ufficio a quanti necessario per il rispetto del contratto con spese a totale carico dello stesso Appaltatore che verranno trattenute con il primo stato di avanzamento utile.

Se il direttore dei lavori presume che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l' Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati e riconosciuti, le spese delle verifiche sono a carico dell' Appaltatore, in caso contrario lo stesso Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ARTICOLO 39

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l' Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quelli causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità.

L' Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

I danni devono essere denunciati dall' Appaltatore al direttore dei lavori non appena si è verificato l'avvenimento e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all' accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c. dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L' indennizzo per i danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la colpa o la negligenza dell' Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l' accertamento dei fatti.

ARTICOLO 40

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza delle garanzie di cui agli articoli da 101 a 108 del Regolamento.

L'Appaltatore in presenza di sinistri alle persone, sia terzi che dipendenti, ovvero di danni alle proprietà di terzi o della Stazione appaltante deve darne immediato avviso al direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori in presenza di uno dei suddetti sinistri compila prontamente apposita relazione da consegnare, entro e non oltre quarantotto ore dall'evento, al responsabile del procedimento ed adotta senza indugio gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose. La relazione deve indicare compiutamente il fatto, le presumibili cause, i danni, le generalità delle persone danneggiate e l'individuazione delle immobili interessati.

ARTICOLO 41

Ultimazione dei singoli interventi

L'Appaltatore è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori dei singoli interventi al D.L. e al RUP secondo le modalità indicate nel successivo articolo 41 bis.

ARTICOLO 41 bis

Ultimazione lavori e dei singoli interventi - certificato di regolarità

Lo stesso giorno in cui avviene l'ultimazione dei singoli interventi e dell'appalto l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore dei lavori e, per conoscenza, al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori, previo idoneo preavviso, provvede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, anche per il singolo intervento, il certificato di ultimazione secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 130 del Regolamento per la redazione del verbale di consegna.

Un esemplare del verbale e del certificato deve essere tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dalla data dell'accertamento, trasmesso al responsabile del procedimento.

Ove il direttore dei lavori riscontrasse la mancanza di lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, può assegnare nello stesso certificato di ultimazione dei lavori un termine massimo e perentorio di giorni sessanta per il loro compimento; nelle more l'efficacia del certificato rimane sospesa e il mancato rispetto dei termini, da accertarsi sempre a cura del direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato da rilasciarsi ad avvenuto completamento delle lavorazioni.

La stessa procedura è applicabile anche in tutti i casi in cui dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche modesto lavoro non eseguito a regola d'arte.

Anche in tali casi l'Appaltatore deve effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate dal direttore dei lavori nel termine massimo di cui sopra.

Il direttore dei lavori dovrà rilasciare comunque di regolare esecuzione dei singoli interventi di cui al comma 1 non prima di trenta giorni e non oltre i sessanta dalla data di ultimazione degli stessi.

Ogni certificato, che potrà comprendere anche più interventi, deve essere prontamente sottoposto al Responsabile del procedimento cui compete l'approvazione del certificato finale di cui all'articolo 56 del presente Capitolato.

La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data accertata di ultimazione dell'ultimo intervento oggetto dell'appalto.

Entro lo stesso termine il conto finale, con tutti i suoi allegati e certificazioni di supporto, deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, e per esso al Responsabile del procedimento, per i provvedimenti di competenza.

Ricevuto il certificato o il verbale di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 30 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

CAPITOLO TERZO - "Tutela dei lavoratori"

ARTICOLO 42

Trattamento e tutela dei lavoratori

L' Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l' oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L' obbligo, in particolare, si estende all' osservanza delle clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività ed a provvedere all' accantonamento dei relativi importi nei modi e nelle forme negli stessi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dal carattere e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L' Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull' assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L' Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante al momento della consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia delle comunicazioni effettuate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc.), INAIL e Cassa Edile.

Lo stesso Appaltatore, inoltre, è obbligato a prestare ogni utile collaborazione al direttore dei lavori e al responsabile del procedimento affinché gli stessi:

- a) possono verificare il rispetto, da parte della medesima Impresa e delle altre Imprese comunque impegnate nella realizzazione dell'opera, delle norme in materia di collocamento, di assistenza e di previdenza e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata;
- b) possono ottenere tempestivamente, in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, il DURC ovvero i certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile, per essere allegati alla documentazione relativa allo stato di avanzamento;
- c) possono verificare e ottenere mensilmente, le copie dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali;
- d) ottengano prontamente, in sede di stesura dello *stato finale*, della regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate dai citati Enti (INPS, INAIL e Cassa Edile).

ARTICOLO 43

Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L' Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; ciò pure nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l' Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l' accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

ARTICOLO 44

Tutela economica dei lavoratori

A garanzia degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore dall' articolo 42, dalle norme dei contratti collettivi di lavoro e dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come già indicato all'articolo 6, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% a carico dell' Appaltatore.

L' importo di tale ritenuta, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all' Amministrazione, è svincolato in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione. In caso di inadempienza, l' Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi Enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

Le somme derivanti dalla suddetta ritenuta possono anche essere utilizzate in corso d'opera dalla Stazione appaltante, se richiesta nelle forme di legge, per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dall' Appaltatore agli Enti competenti.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti, l' Appaltatore viene invitato dal responsabile del procedimento a provvedervi tempestivamente e comunque non oltre i successivi quindi giorni.

Ove l' Appaltatore non dovesse adempiere alla richiesta del responsabile del procedimento l' Amministrazione, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 101 del DPR n. 554/1999, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all' articolo 66 del presente Capitolato e ad informare gli Organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell' Appaltatore, può in applicazione dell' articolo 13 del Capitolato Generale d' Appalto pagare anche incorso d' opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' Appaltatore in esecuzione del contratto.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell' impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l' Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal Capitolato.

Per le detrazioni ed eventuale sospensione di pagamento di cui sopra, l' Appaltatore non può opporre eccezioni all' Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

CAPITOLO QUARTO - "Contabilizzazione - Pagamenti - Riserve"

ARTICOLO 45

Accertamento e misurazione di lavori

Le modalità di accertamento e di misurazione dei lavori sono indicati nel Capitolato speciale relativo alle prescrizioni tecniche (*Capitolato prestazionale*) attinente ciascuna lavorazione.

Il direttore dei lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 46

Valutazione materiali approvvigionati in cantiere

- o m i s s i s -

ARTICOLO 47

Lavori oggetto di certificazione

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Appaltatore dovrà fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95% (novantacinque per cento). Il restante 5% (cinque per cento) verrà corrisposto a presentazione delle certificazioni.

ARTICOLO 48

Oneri per l'accesso alla discarica

Gli oneri per il conferimento in discariche autorizzate di eventuali rifiuti speciali o pericolosi saranno rimborsati all'Appaltatore sulla scorta delle quantità risultanti dalle bolle di consegna, debitamente compilate in ogni parte, redatte sul "formulario rifiuti" di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997 e al D.M. 01 aprile 1998, n. 145.

L'importo relativo verrà ammesso in contabilità previa presentazione di copia della fattura della ditta che gestisce la discarica e di copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento dei relativi rifiuti.

ARTICOLO 49

Oneri per la custodia di materiali e suppellettili

Eventuali oneri sostenuti dall'Appaltatore per il temporaneo ricovero e la custodia di materiali e di suppellettili di proprietà di terzi da asportare dai locali oggetto degli interventi saranno liquidati all'Appaltatore, previo apposito concordamento, con fondi previsti nel quadro tecnico-economico del progetto tra quelle a disposizione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 50

Pagamenti in acconto - conto finale - pagamento del saldo

Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Titolo II del presente Capitolato.

Su ogni pagamento in acconto verrà operata la ritenuta di cui all' art. 44 del presente CSA.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dall'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Conto finale

Il conto finale è accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all'esecuzione dei lavori con allegata la documentazione prevista dall'art. 173 del DPR n. 554/1999.

Il Responsabile del procedimento invita l' Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito.

L' Appaltatore, all' atto della sottoscrizione del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l' accordo bonario di cui all'art. 149 del DPR n. 554/1999.

Nel caso l' Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.

Rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini previsti dall'art. 29 del D.M.19 aprile 2000 n. 145, previa presentazione all' Amministrazione di una fidejussione, come indicato all' articolo 6, di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dall' art. 102 del DPR n. 554/1999.

Inoltre, solamente per lavori di cui all'art. 30 comma 4 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione di una polizza indennitaria decennale completa di responsabilità civile verso terzi, come indicato all' art. 80.

Certificazione di regolarità contributiva

In occasione di ogni pagamento e alla conclusione dei lavori deve essere dimostrato da parte dell'Appaltatore il rispetto degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile.

La mancata o negativa certificazione positiva, anche relativa ad uno solo degli Istituti o Enti di cui sopra, preclude ogni forma di pagamento in favore dell'Appaltatore e dei subappaltatori.

La regolarità contributiva di cui sopra è certificabile e/o attestabile anche con il DURC rilasciato dalla competente Cassa Edile ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 109/1994 e dei vigenti protocolli di legalità.

ARTICOLO 51

Ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo

Per quanto riguarda eventuali ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento

o dei titoli di spesa per cause riconducibili a responsabilità dell' Amministrazione, si applica quanto disposto dall'art. 116 del DPR n. 554/1999, quanto disposto dall'art. 26 della stessa legge, oltre che dall'art. 30 del Capitolato Generale d' Appalto.

Nelle ipotesi in cui il ritardo superi i giorni sessanta ovvero l' ammontare della rata di acconto non corrisposta raggiunga il quarto dell' importo netto contrattuale, è fatta salva la facoltà dell' Appaltatore di contestare alla Stazione appaltante la "eccezione di inadempimento" di cui all' articolo 1460 del codice civile e conseguentemente "rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l' altro non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente la propria".

ARTICOLO 52

Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo nonché le relative modalità, saranno indicate nel contratto ovvero munite di apposito atto o procura debitamente registrati.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 53

Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 109/1994 non è consentita ai contratti per l' esecuzione di lavori pubblici l' applicazione dell' istituto della revisione prezzi né il disposto del primo comma dell' articolo 1664 del codice civile.

L' Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.

E', tuttavia, consentita la facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso nel pieno rispetto del quarto comma dell'articolo 26 della legge n. 109/1994.

ARTICOLO 54

Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni, l' Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti dell' Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti da impresa.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all' Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L' Amministrazione può, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell' Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l' Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ARTICOLO 55

Riserve

Le eventuali riserve, a pena di decadenza, devono essere formulate e iscritte negli atti secondo le disposizioni contenute nell' articolo 31 del Capitolato Generale d' Appalto e nell' art. 165 del DPR 554/1999.

E' espressamente stabilito che le riserve non esplicitate nei termini o non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

L' Appaltatore inoltre, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli può, in tale sede, confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 149 del DPR n. 554/1999.

Il direttore dei lavori è tenuto a rendere sulle riserve la sue motivate e puntuali deduzioni come, tra l' altro, espressamente prescritto dall' articolo 165 del Regolamento.

CAPITOLO QUINTO “Collaudi, manutenzione e consegna opere”

ARTICOLO 56

Collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione

Entro *tre mesi* dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento manutentivo, e quindi dell'accertata ultimazione dei lavori in appalto, devono avere inizio le operazioni di collaudo tecnico amministrativo che vanno concluse, con il rilascio del certificato di collaudo *entro sei mesi* dal loro inizio.

Entro quest'ultima data, il certificato di collaudo e gli atti e i certificati ad esso allegati, con il conto e con la relativa contabilità finale, debbono essere rimessi al Stazione appaltante, e per essa al Responsabile del procedimento, salvo il caso previsto dall' art. 202 del Regolamento.

Il certificato di collaudo deve riassumere tutti i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 41 bis e quindi contenere tutte le verifiche, gli accertamenti, riscontri, ect, richiesta dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Per lavori di importo sino ad euro 200.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di *regolare esecuzione*; per lavori di importo superiore ma non eccedenti 500.000 euro è data facoltà alla Stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di *regolare esecuzione*.

In tutte le ipotesi di redazione del *certificato di regolare esecuzione* i termini di tre e sei mesi di cui al primo comma sono ridotti alla metà.

Il *certificato di regolare esecuzione* è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

In presenza di operazioni di collaudo che non consentono il rispetto dei termini come sopra fissati l' organo di collaudo trasmette una formale e tempestiva comunicazione all' Appaltatore e al responsabile del procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere e dei tempi previsti per il completamento delle operazioni di collaudo.

Nel caso, invece, in cui il ritardo è attribuibile all'organo di collaudo il responsabile del procedimento assegna un termine suppletivo non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorso il quale infruttuosamente propone alla Stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma permanendo in capo all'organo suddetto ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione, redatti secondo le modalità fissate dal Regolamento approvato con DRP n. 554/1999, hanno carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio ovvero dal termine stabilito nel presente Capitolato per la loro emissione. La loro formale approvazione deve avere luogo non oltre i successivi due mesi.

Decorsi comunque i due anni, il collaudo e il certificato di regolare esecuzione, si intendono tacitamente approvati ancorché l' atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine biennale, salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all' Appaltatore.

Nell' arco di tale periodo l' Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell' opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l' Appaltatore abbia assunto l' obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi l' organo di collaudo nel rilasciare il certificato di collaudo vi iscrive le clausole alle quali l' Appaltatore rimane vincolato fino all' accertamento dei risultati medesimi da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le

somme da trattarsi o le garanzie da far prestare nelle more dell' accertamento.

Si procede al collaudo in corso d' opera nei casi espressamente previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94 e dall'art. 187 del DPR n. 554/1999. Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, deve in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L., del Responsabile del procedimento e in contraddittorio con l' Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. La Stazione appaltante può essere rappresentata dal Dirigente competente o da un Funzionario del Settore interessato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l' Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell' Appaltatore.

La Stazione appaltante ha la facoltà fino a quando non risulta intervenuta la formale o la tacita approvazione degli atti di collaudo di procedere ad un nuovo collaudo.

Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle operazioni, delle visite e del procedimento di collaudo, dei rapporti dell'organo di collaudo con la Stazione appaltante e per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si fa pieno rinvio alle norme del Titolo XII del Regolamento approvato con DPR n. 554/1999.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell' art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia del mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 57

Collaudi tecnici

Eventuali prove, verifiche, accertamenti, collaudi tecnici propedeutici o comunque indispensabili per consentire all' organo di collaudo tecnico-amministrativo finale di pervenire all' emissione del certificato di collaudo e non rientranti nella sua specifica attribuzioni debbono avere luogo per tempo al fine di consentire il rispetto dei termini fissati dalla legge, dal Regolamento e dal presente Capitolato speciale per la conclusione delle operazioni di collaudo.

ARTICOLO 58

Verificazioni, difetti e mancanze nell'esecuzione

L' Appaltatore, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione dell' organo di collaudo il personale e i mezzi d'opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e quant' altro ritenuto indispensabile per condurre le operazioni di collaudo nonché quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate dai saggi eseguiti, compreso quanto necessario per il collaudo statico e per altri collaudi tecnici.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'articolo 102 del Regolamento, l' Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che l' organo di collaudo riterrà necessari e nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l' Appaltatore non dovesse ottemperare a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che si provveda d'ufficio. La relativa spesa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito dell' Appaltatore.

Ove nel corso delle operazioni di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze riguardo all' esecuzione dei lavori tali da rendere l' opera o il lavoro assolutamente inaccettabile, l' organo di collaudo rifiuta l' emissione del certificato e procede ai sensi dell' articolo 202 del Regolamento.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l' organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire assegnando all' Appaltatore un termine ben preciso. In tal caso il certificato di collaudo non è rilasciato sino a quando da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l' Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte; resta comunque ferma la facoltà dell' organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica ed al riscontro.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell' opera e la regolarità del servizio cui l' intervento è strumentale, l' organo di collaudo determina, nell' emissione del certificato, la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell' Appaltatore.

ARTICOLO 59

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a quando non è stato posto in essere, con esito favorevole, il certificato di collaudo definitivo delle opere o il certificato di regolare esecuzione previsti dall' articolo 56 del presente CSA, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed impianti oggetto dell' appalto deve essere eseguita a cura e spese dell' Appaltatore.

Pertanto, per tutto il periodo intercorrente tra l' esecuzione o l' ultimazione delle opere e la data di effettiva emissione con esito favorevole del collaudo, salve maggiori responsabilità sancite dall' articolo 1669 del cod. civile, l' Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell' uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d' ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Relativamente, invece, all' ultimo intervento gli obblighi di manutenzione sussistono nel periodo intercorrenti tra, l' accertata ultimazione dei lavori e la data di approvazione da parte del Dirigente del dipartimento del certificato finale di regolare esecuzione di cui all' articolo 56 del presente Capitolato.

ARTICOLO 60

Riconsegna dei lavori o delle opere

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene ai termini di cui agli articolo 1667 e 1669 codice civile, con l' emissione del certificato favorevole di collaudo o con quello di regolare esecuzione di ogni singolo intervento, avrà luogo con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall' articolo 1669 del codice civile, l' anticipata presa in consegna delle opere da parte della stazione appaltante.

La riconsegna definitiva si avrà con il certificato di regolare esecuzione di cui all' articolo 56 del presente Capitolato.

Il pagamento della rata di saldo, preceduto dalla costituzione delle dovute polizze cauzionali, non costituisce assolutamente presunzione di accettazione dell' opera o del lavoro ai sensi dell' articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per i lavori rientranti nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge 109/1944 l' Appaltatore è obbligato consegnare alla Stazione appaltante le garanzie previste dall'art. 104 del Regolamento.

In assenza di tali garanzie la presa in consegna delle opere o dei lavori non può ritenersi perfezionata.

ARTICOLO 61

Riconsegna provvisoria delle opere

- o m i s s i s -

CAPITOLO SESTO *“Disposizioni diverse e controversie”*

ARTICOLO 62

Disposizioni diverse e particolari

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l' Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l' altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell' Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

Organizzazione di cantiere

- 1) L' installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall' Appaltatore o di proprietà dell' Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto.
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all' Amministrazione a lavori finiti.
- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. Il direttore del cantiere assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Il nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l' indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento.
- 4) Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l' Amministrazione può esigere la sostituzione del direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all' Appaltatore.
- 5) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all' ambiente, alle persone ed alle cose, durante l' esecuzione dell'appalto, nonché l' onere per l' eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 6) L' approvvigionamento dell' acqua, dell' energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l' installazione dei ponteggi, l' utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l' esecuzione dei lavori di propria competenza o per l' assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti.
- 7) L' allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. L' Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati per permessi di passaggio e concessioni, per l'apertura di cave, per la creazione di depositi e per quant'altro necessario, sollevando completamente l' Amministrazione da ogni onere. Dovrà inoltre provvedere a

- propria cura e spese alla corresponsione dei relativi indennizzi ed in genere alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori.
- 8) Le spese per il passaggio, le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante e per depositi di materiali.
 - 9) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
 - 10) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata.
 - 11) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere.
 - 12) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.).
 - 13) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L.. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa.
 - 14) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di due cartelli delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Settore lavori pubblici, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili. I due cartelloni, che debbono essere collocati entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, debbono essere con colori indelebili e recare la sottoelencata dicitura da riprodurre su sfondo di colore giallo:

bleu		
rosso		
giallo	CITTÀ DI MILAZZO <i>7° DIPARTIMENTO UFFICIO TECNICO</i>	giallo
LAVORI DI ENTE FINANZIATORE: PROGETTISTA OPERE: PROGETTISTA IMPIANTI: PROGETTISTA SICUREZZA: PROGETTISTA STRUTTURE: IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: DATA CONSEGNA DEI LAVORI: DATA ULTIMAZIONE PREVISTA: IMPRESA: DIRETTORE TECNICO IMPRESA: RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZ. RISCHI: CAPO CANTIERE: DIRETTORE DEI LAVORI: DIRETTORE STRUTTURE: DIRETTORE IMPIANTI: COORDINATORE SICUREZZA: RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO: FUNZIONI DI SUPPORTO: DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI:		
bleu		
rosso		

Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di euro 100,00. Sarà, inoltre, applicata una penale di euro 20,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

- 15) L' esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico.
- 16) L' esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori.
- 17) L' impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio / regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse.
- 18) Le prove e verifiche di qualsiasi genere ordinate dalla D.L. per accertare la qualità e la resistenza dei terreni, dei materiali e dei componenti interessanti l'esecuzione delle opere appaltate, nonché la capacità portante delle strutture costruite. Tali verifiche non escludono la responsabilità dell' Appaltatore per vizi,

- difetti o difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, e non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore;
- 19) Il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, nonché il rilievo planimetrico in scala 1:50 al CAD in formato DWG o DXF.
 - 20) In situazioni particolari e su richiesta della direzione lavori, l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni almeno di m.3,00x2,00 rappresentante l'opera finita.
 - 21) L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L..
 - 22) L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello quello adottato dal Comune, in numero e collocazione a scelta della D.L.. Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L..
 - 23) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e la pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori incorporati.
 - 24) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni.
 - 25) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal direttore dei lavori e dello stesso Appaltatore, in idonei locali o negli uffici di direzione.
 - 26) L'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico. Le tabelle ed i segnali, in particolare, dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro.

Rapporti con la stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 27) Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.).
- 28) L'organizzazione e le spese per le prove di carico relative al collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura). Sono inoltre a carico dell'impresa gli oneri e le spese relativi all'elaborazione dei

calcoli di classificazione, secondo le norme militari STANAG2021, dei ponti stradali (viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, ecc.) di luce maggiore di m. 4..

- 29) La calcolazione *di tutti gli impianti* tecnici compresi nell' appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, certificazioni, etc. che al riguardo fossero prescritti.
- 30) In presenza di impianti (legge 46/90), la consegna all' Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso.
- 31) L' eventuale fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione del direttore dei lavori, ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori.
- 32) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 33) L' esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dal direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.
- 34) La realizzazione di un video VHS, comprendente tutte le lavorazioni man man che si andranno ad eseguire, con documentazione dello stato dei luoghi prima dell'avvio e alla fine dei lavori, con indicazione del giorno di ripresa.
- 35) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a. numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorate;
 - b. genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire al Responsabile del procedimento, tramite la D.L., non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo di euro 25,00.

- 36) La comunicazione al Responsabile del procedimento, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, di tutte le notizie relative all' impiego della mano d' opera, oltre tutti i dati che lo stesso Coordinatore ritenga opportuno raccogliere a scopi statistici.
- 37) L' esposizione giornaliera in cantiere dell' elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all' impiego della mano d'opera in cantiere.
- 38) La comunicazione all' Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere.
- 39) La fornitura all' Amministrazione di una planimetria aggiornata "as built" in scala 1:100, o 1:200, o 1:500, secondo le dimensioni dell' opera, completa della destinazione d' uso dei locali oltre che di un disegno aggiornato "as built" in caso di impianti.
- 40) L' immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all' Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L' Appaltatore che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti

all' Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero.

Anche l' eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L..

- 41) La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell' Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L..
- 42) L' Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l' esecuzione delle opere, al fine dell' installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l' impresa.

Rapporto con altre Ditte esecutrici

L' Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 43) Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l' accatastamento ed il successivo trasporto a piè d' opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell' Amministrazione, per le quali l' assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell' Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell' Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell' Appaltatore stesso.
- 44) Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell' Amministrazione, nonché l' uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l' esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell' Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

Rapporti con le maestranze

L' Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 45) L' osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell' Amministrazione, dell' osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell' Amministrazione.
- 46) L' effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro.
- 47) L' applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l' Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell' Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali é stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi e pertanto l' Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato speciale.

ARTICOLO 63

Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per la Stazione appaltante della costituzione in mora dell' Appaltatore.

ARTICOLO 64

Definizione delle contestazioni e controversie

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell' esecuzione dei lavori e conformemente all'art. 37 del DPR n. 554/1999, il Responsabile del procedimento convoca il direttore dei lavori e l' Appaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all' Appaltatore, che ha l' obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con l' Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L' Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell' Appaltatore; contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall'art. 31-bis della Legge 109/94 e successive modificazioni, in caso di controversie che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato e sentito l' Appaltatore sulle condizioni e termini di un eventuale accordo, formula all' Amministrazione una proposta motivata di soluzione bonaria, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

Le riserve dell' Appaltatore, che in ragione del valore e del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della Legge 109/94 e successive modificazioni, saranno esaminate e valutate dall' Amministrazione nei termini e nei modi fissati dall'art. 32 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

L' Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento, anche nei casi non previsti dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni, di proporre all' Appaltatore la definizione mediante accordo bonario delle controversie insorte riguardo a riserve.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Barcellona Pozzo di Gotto.
E', sempre, esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 65

Risoluzione e recesso del contratto

In deroga alle normali facoltà previste dal codice civile il rapporto contrattuale può essere sciolto anticipatamente per "risoluzione" e per "recesso".

ARTICOLO 66

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può avere luogo per reati accertati nei confronti dell'Appaltatore o per gravi inadempienze.

Rientra nei compiti del responsabile del procedimento, dopo l'espletamento delle procedure previste dagli articoli 118, 119 e 122 del Regolamento, valutare caso per caso se ricorre la necessità e l'opportunità di proporre alla Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo della Stazione appaltante devono essenzialmente tenere presente:

- a. lo stato dei lavori eseguiti e quelli ancora da eseguire per la definizione dell'appalto;
- b. le eventuali conseguenze sulle finalità dell'intervento.

Costruiscono causa di risoluzione del contratto:

- 1) un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- 2) una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Stazione appaltante di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- 3) una sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- 4) grave inadempimento alle obbligazioni del contratto;
- 5) grave irregolarità e ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- 6) la presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
- 7) la presenza di subappaltatori o fornitori non autorizzati;
- 8) quando la somma delle penali applicate supera il 10% dell'importo contrattuale;

Presupposto dell'ipotesi di cui al n. 4 è che l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo siano non solo gravi, ma tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

In tali casi il direttore dei lavori redige e trasmette al Responsabile del procedimento una relazione dettagliata sui fatti. Il Responsabile del procedimento avuta piena cognizione della relazione e riconosciute valide le argomentazioni ed i fatti esposti indica al direttore dei lavori le contestazioni da formulare all'Appaltatore dando così avvio al procedimento disciplinato dall'articolo 118 del Regolamento.

L'ipotesi prevista al n. 5 riguarda il caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto al programma dei lavori, ma l'inadempimento non è tale da compromettere la buona riuscita dell'opera.

In questi casi il direttore dei lavori assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a dieci giorni, per compiere le operazioni in ritardo. Scaduto l'anzidetto termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o in mancanza alla presenza di due testimoni, se i lavori sono stati eseguiti e redige un processo verbale da inviare tempestivamente al responsabile del procedimento.

Qualora dal verbale emerga che l'inadempimento permane, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, può decidere per la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 67

Recesso del contratto

Il recesso del contratto è un atto che la Stazione appaltante può porre in essere senza alcun obbligo di previa contestazione all' Appaltatore.

E', infatti, data piena ed insindacabile facoltà alla Stazione appaltante di stabilire per sopravvenute esigenze (*mutamento d'interesse pubblico che non rende più necessaria l'opera, cambiamento della situazione economica della Stazione appaltante tale da imporre tagli di spesa, diversa programmazione complessiva dell'azione dell'Ente, etc.*) di non proseguire più nei lavori oggetto dell' appalto.

La decisione di procedere al recesso del contratto è preceduto da una formale comunicazione all' Appaltatore nelle forme della legge n. 10 del 1990 e successive modifiche, con un preavviso di almeno venti giorni.

Il recesso del contratto comporta il pagamento all' Appaltatore esclusivamente di quanto previsto all' articolo 122 del Regolamento secondo la procedura, le verifiche, gli accertamenti, etc. previsti nello stesso articolo.

TITOLO II *“DISCIPLINA SPECIFICA PER L’ APPALTO”*

CAPITOLO A *“Oggetto e descrizione dei lavori - Ammontare dell’ appalto - Condizioni specifiche dell’ appalto”*

Capitolo A "Oggetto e descrizione dei lavori – Ammontare dell' appalto - Condizioni specifiche dell' appalto"

ARTICOLO 68

Oggetto dell' appalto

L' appalto ha per oggetto l' esecuzione e le provviste necessari necessarie per i lavori di riparazione e di manutenzione delle strade e degli spazi pubblici comunali.

L' appalto di fatto rientra nella fattispecie prevista dall' art.24 ter della legge 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali 7/2002 e 7/2003 e n. 16/2005 in materia di contratti aperti per l' esecuzione di interventi di pronto intervento e di manutenzione.

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati costituenti il progetto o la perizia forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere anzidette.

ARTICOLO 69

Ammontare dell' appalto

L' importo complessivo dei lavori e delle provviste inclusi nell'appalto, da pagarsi a corpo o a misura salvo la riduzione del ribasso d'asta, ivi compresi eventuali lavori in economia da assoggettare a ribasso d'asta ed i costi per la sicurezza e gli oneri accessori determinati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non soggetti a ribasso d'asta, ammonta presuntivamente a **euro 425.999,69** (euro quattrocentoventicinquemilanovecentonovantanove/69) ed è ripartito come sub A).

Il costo complessivo presunto dell' opera o dell' intervento risulta invece dalla somma di tutte le voci specificate sotto le lettere A) e B) del prospetto che segue :

A) LAVORI :

a) Lavori a base d'asta	€	417.728,66	
b) oneri attuazione piano di sicurezza	€	8.271,03	
<i>sommano complessivamente per lavori (A)</i>			€ 425.999,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

1. lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto Iva compresa.	€	10.000,00	
2. imprevisti, Iva compresa	€	21.299,98	
3. Oneri per conferimento rifiuti in discarica autorizzata, con i.v.a.	€	15.000,00	
4. spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, assicurazione dei dipendenti di cui all'art. 18 della legge 109/94 (2% importo complessivo lavori oltre euro 300 per assicurazioni)	€	8.819,99	
5. Oneri per l'autorità di vigilanza	€	150,00	
6. IVA al 10% su A	€	42.599,97	
<i>sommano per somme a disposizione (B)</i>			€ 97.869,95
COSTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 523.869,63

Con riferimento all'importo dei lavori di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare può essere sommariamente riassunta nella seguente tabella. Le cifre o le percentuali indicano gli importi presuntivi e le incidenze delle diverse categorie di lavoro.

		LAVORI A MISURA		LAVORI A CORPO	
N.	CATEGORIE DI LAVORO	EURO	%	EURO	%
1.	Manodopera	68.159,95	16,00		
2.	Trasporti	42.599,97	10,00		
3.	Noli	27.689,98	6,50		
4.	Lavori stradali	287.549,79	67,50		
	Totali	425.999,69	100,00		

Tutti gli importi per lavori di cui sopra sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Le cifre o le percentuali riportate nell'ultima tabella sono al lordo del ribasso d'asta ed indicano gli importi presuntivi e le incidenze delle diverse categorie di lavoro e delle varie opere.

Gli importi medesimi sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, che sono fissati, per l'intervento in oggetto, nella misura di € 8.271,03 come determinato nell'elaborato "Stima dei costi della sicurezza".

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'art.31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Tutti i prezzi e gli importi indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).

L'offerta di ribasso non dovrà tenere conto dell'IVA in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versato all'Impresa dalla Stazione appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 70

Designazione sommaria delle opere

Caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative

I lavori e le opere compresi nell'appalto, salvo eventuali variazioni che potranno essere disposte dal Comune, possono riassumersi come appresso:

- A) Pronto intervento e manutenzione di cui al decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici del 3 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 5 novembre 1994, relativamente a sedi stradali.
- B) Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze ed aree pubbliche.

Resta, tuttavia, esclusa dall'appalto l'esecuzione di opere di impiantistica per le quali il Comune si riserva la facoltà di affidamento ad altre Imprese senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Sono compresi, invece, nell'appalto la fornitura di materiali, mezzi e manodopera da liquidare all'Appaltatore mediante liste settimanali.

Stante la particolare natura dell'appalto non sono previsti nella perizia disegni ed elaborati grafici progettuali atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto nonché a descrivere compiutamente le caratteristiche tecniche delle stesse.

Per quanto attiene la descrizione delle voci delle singole categorie di lavoro da eseguire si fa pieno ed integrale riferimento alle corrispondenti voci del prezzario regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana anno 2007 pubblicato sulla GURS n. 32 del 20 luglio 2007, supplemento ordinario, o all' Elenco prezzi allegati al progetto. I prezzi da applicare per tutto il corso dell'appalto sono quelli indicati nello stesso prezzario o elenco prezzi.

Si precisa che l'eventuale computo metrico estimativo facente parte del progetto oggetto del presente appalto è un elaborato di natura extracontrattuale ed è da considerarsi come mero elemento indicativo per la formulazione dell'offerta. Pertanto tutti i dati in esso riportati non sono da considerare vincolanti per la Stazione appaltante.

Articolo 71

Elenco elaborati di progetto

Stante la particolare natura dell'appalto non sono previsti nella perizia disegni ed elaborati grafici progettuali atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto nonché a descrivere compiutamente le caratteristiche tecniche delle stesse.

Articolo 72

Qualificazione dei concorrenti

Categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera

Ai fini della partecipazione alla gara ed agli effetti dell'art. 34 del D.P.R. 29.02.2000, n.34, dell'art. 18 della legge 19.03.1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art.34 della legge 11.02.1994 n.109 si precisa:

A) Importo complessivo dei lavori euro 425.999,69 di cui:

- **euro 417.728,66** per lavori (a misura/corpo/economia) a base d'asta;
- **euro 8.271,03** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

B) Categoria prevalente e ulteriori categorie:

che la categoria prevalente nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro singolarmente d'importo superiore al dieci per cento ovvero superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro sono le seguenti:

Descrizione	Tipo (prevalente, ovvero scorporabile/ subappaltabile/ affidabile in cottimo)	Ctg. e class. Dpr 34/00	
		Ctg	Classifica
Lavori stradali	prevalente	OG 3	I

Articolo 73

Aliquote spese generali ed utile dell'appaltatore

Le aliquote per le spese generali e per l'utile dell' Appaltatore sono fissate nella

seguinte misura:

Spese generali : 13,64% (tredicivirgolasessantaquattro per cento)

Utile dell'Appaltatore : 10% (dieci per cento)

Articolo 74

Prezzi di elenco - Portata e generalità

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta e dell'eventuale percentuale per oneri di sicurezza, saranno pagati i lavori appaltati a misura e a corpo e le somministrazioni, comprendono:

- a) Per i materiali : ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposte, tasse, cali, perdite, sfridi, ecc., nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera : ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per il pagamento delle quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, e per ogni onere (visite mediche, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi, informazione sui rischi per ogni singola mansione, etc.) derivante dall'applicazione del Piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/98.
- c) Per i noli : ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.
- d) Per i lavori : tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nei prezzi stessi è compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono pienamente accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Articolo 75

Valutazione lavori a misura e a corpo

I lavori a misura saranno valutati applicando i prezzi di elenco al netto della percentuale per gli oneri per la sicurezza nella misura indicata all'art. 69 e del ribasso d'asta alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo del compenso a corpo, al netto della percentuale per gli oneri per la sicurezza nella misura indicata all'art. 69 e del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti ogni qualvolta viene raggiunta una percentuale di almeno il 30% (trenta per cento).

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o non dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Articolo 76

Valutazione lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero

fatte dall' Appaltatore saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Tutti i lavori, come si evince chiaramente dalla tabella di cui all'art. 69 del presente Capitolato, sono stati computati e contabilizzati a misura e a corpo ovvero in economia ricomprendendoli tra i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Tali lavori in economia saranno contabilizzati fino alla concorrenza dell'importo lordo indicato alla voce A) del quadro tecnico-economico di cui all'art. 69.

Tuttavia nel corso dei lavori si potrebbe appalesare la necessità di effettuare una serie di interventi urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, ovvero indispensabili per esigenze tecniche e funzionali; interventi che in buona sostanza richiedono l'impiego di mano d'opera e di mezzi meccanici i cui costi elementari sono compresi tra quelli di progetto.

Tali lavori e interventi saranno anch'essi liquidati all'Appaltatore con liste settimanali di lavori in economia rimandando per quanto concerne i costi elementari a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione delle Analisi dei prezzi.

Articolo 77

Variazioni alle opere progettate - Eccezioni dell'appaltatore

Le cifre che nella seconda tabella dell' articolo 69 indicano gli importi dei lavori a misura potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l' Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato speciale o prezzi diversi da quelli contrattualmente convenuti. Il tutto a condizione che l' importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti dell' articolo 10 del vigente Capitolato Generale d' Appalto approvato con decreto del Ministro lavori pubblici 19.04.2000 n. 145, nonché a quanto disposto in merito dalle vigenti norme regionali e dalla L. 109/94.

Di contro l' Appaltatore non può in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Direttore dei lavori potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all' Amministrazione appaltante.

Nel caso che l' Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all' Ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il Comune a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Articolo 78

Tempo utile per l' esecuzione dell' appalto

La durata dell'appalto è fissata in giorni **730 settecentotrenta**) naturali, consecutivi

e decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque ad esaurimento dell'importo contrattuale.

Per maggiori precisazioni si fa tuttavia rinvio all'art. 26 del presente Capitolato.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è quello fissato dal comma precedente, mentre quello relativo a ciascun intervento è indicato e specificato nel relativo ordine di servizio della D.L. di cui ai precedenti articoli 17/bis e 27.

Articolo 79

*Accatastamento e altri oneri
- o m i s s i s -*

Articolo 80

Polizze assicurative e Garanzie

Polizza definitiva a garanzia dell' appalto

Per quanto attiene la polizza definitiva a garanzia dell' appalto si fa riferimento a quanto disposto nell' articolo 6 e nell' articolo 30 della legge n. 109/94.

Polizza CAR

L' Appaltatore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:

- Opere ed impianti permanenti e temporanei: euro 425.999,69
- Opere ed impianti preesistenti: euro 100.000,00;
- Costi di demolizione e sgombero: euro 200.000,00;
- Responsabilità civile verso terzi comprendente RC Incrociata:
massimale per sinistro euro 500.000,00.

E' esclusa ogni forma di franchigia o di scoperto a carico della Stazione Appaltante.

La polizza CAR deve essere preventivamente accettata dall' Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.

La copertura assicurativa deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

L' omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l'inefficacia della garanzia (*art. 103 comma 5 del Regolamento*).

L' Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all' Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.

Garanzia pagamento rata di saldo

Prima del pagamento della rata di saldo, deve essere presentata all' Amministrazione una fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione e quella del collaudo definitivo, nonché avere validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dall'art. 102 del Regolamento di attuazione di

cui al DPR n. 554/1999.

Articolo 81

Anticipazioni

L'anticipazione sul prezzo contrattuale è dovuta all'Appaltatore se ed in quanto prevista dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione.

Articolo 82

Premio di accelerazione

Con riferimento all'articolo 23 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, e all'articolo 22 del presente CSA è stabilito che in questo intervento non si prevede alcun premio di accelerazione in caso di consegna anticipata.

Articolo 83

Pagamento oneri per la sicurezza

L'importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza di cui all'art. 31 della legge n. 109/94 evidenziato nel bando di gara e nel presente Capitolato all'articolo 72, verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

Si precisa che nell'importo relativo agli oneri per la sicurezza sono conteggiati anche i costi che l'impresa dovrà assumere per l'allestimento di ponteggi di servizio e di sollevamento.

Articolo 84

Rata di acconto - fatturazione

Il primo SAL verrà emesso l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è avvenuta la consegna dei lavori; i SAL successivi saranno emessi con cadenza bimestrale, l'ultimo giorno del mese.

Alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti atti contabili (liste, libretti, registri, ecc.).

L'impresa deve presentare fattura in originale oltre due copie. La fattura, verrà liquidata dopo che lo Sportello Unico di Messina avrà trasmesso il D.U.R.C. attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi all'Inps, Inail, Cassa edile, etc..

Le fatture, intestate al Comune di Milazzo, devono necessariamente contenere:

- L'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o della persona fisica autorizzata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale.
- Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione appena intervenuta l'esecutività dell'impegno contabile.

Articolo 85

Importo penali

La penalità per ogni giorno di ritardo in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 del Regolamento viene stabilita in euro 82,60 (ottantadue/60 euro).

Di eguale importo è fissata la penale giornaliera per ogni giorno di ritardo al concreto inizio dei lavori.

La penale prevista dall'articolo 59 è fissata per il presente appalto in euro 700,00 (euro settecento/00) per ogni riparazione o manutenzione non eseguita o eseguita non

correttamente.

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell' Appaltatore.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, queste ultime insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili a cura del Direttore dei lavori.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione può avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Articolo 86

Tracciamento

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa deve eseguire, a sue spese, il tracciamento di tutte le opere nonché la relativa picchettazione di riferimento con le modalità che verranno stabilite dalla Direzione dei Lavori; detta picchettazione dovrà in seguito essere curata e conservata a cura e ad esclusivo carico dell' Impresa stessa, fino al collaudo.

Unitamente alle operazioni di tracciamento l'Impresa dovrà anche effettuare, a sua cura e spese, tutti i sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni, sia in corrispondenza dei piani di posa dei rilevati e delle fondazioni stradali in trincea, sia in corrispondenza dei piani di fondazione delle opere d'arte; tali sondaggi dovranno essere spinti fino alle profondità che saranno stabilite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, la quale stabilirà inoltre, caso per caso, le eventuali prove di laboratorio da effettuarsi sui campioni di terreno prelevati, allo scopo di determinarne le caratteristiche fisiche.